



Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOm)

Modifica del 17 agosto 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 novembre 1996¹ sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 57a

Sezione 4a: Restituzione dell'imposta per i veicoli adibiti alla preparazione di piste

Art. 57a Genere e portata

La parte d'imposta di cui all'articolo 18 capoverso 1^{ter} della legge è restituita ai gestori di veicoli adibiti alla preparazione di piste; l'importo della restituzione è calcolato in base alla quantità consumata.

Art. 57b Veicoli adibiti alla preparazione di piste

Sono considerati veicoli adibiti alla preparazione di piste i veicoli cingolati idonei alla preparazione e alla protezione di piste da sci e da snowboard, snowpark, piste da sci di fondo, piste per slitte e sentieri invernali; le slitte a motore e i quad cingolati sono parimenti considerati veicoli adibiti alla preparazione di piste.

Art. 57c Condizioni materiali

¹ Il beneficiario deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per il funzionamento dei veicoli adibiti alla preparazione di piste; egli deve effettuare a tal riguardo i rilevamenti del consumo (controlli del consumo).

¹ RS 641.611

² I controlli del consumo devono:

- a. essere tenuti per genere di carburante e nella forma prescritta dalla Direzione generale delle dogane;
- b. contenere almeno i seguenti dati:
 1. il numero di litri e la data del rifornimento,
 2. la cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamento al momento del rifornimento,
 3. la quantità di chilometri percorsi o di ore di funzionamento, e
 4. il numero della targa di controllo o il numero di telaio.

Art. 57d Condizioni formali

¹ Le domande di restituzione devono essere inoltrate su modulo ufficiale alla Direzione generale delle dogane.

² Esse vertono sul consumo durante un periodo di un mese sino a 12 mesi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2016.

17 agosto 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr